



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 173 dd. 20-12-2022

OGGETTO: Variazione urgente al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il giorno **20-12-2022** alle ore 14:00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BETTI MORGAN	Assessore	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Assente Giustificato
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Assente Giustificato
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione:

Nell'ambito del PNRR è stata presentata la richiesta di finanziamento per la realizzazione della mensa scolastica scuola elementare Canezza - CUP J34E22000050006 (DM 343 del 02 dicembre 2021), Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

L'intervento è stato ammesso a finanziamento con nota del Ministero dell'Istruzione unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pervenuta al protocollo comunale n. 31012/A di data 10.08.2022.

Con successiva comunicazione pervenuta al protocollo n. 42444/A di data 27.10.2022 è stato trasmesso "l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori". L'intervento risulta finanziato con fondi PNRR per un importo pari ad euro 330.254,52.

Il DPCM 28 luglio 2022 ha previsto a favore degli Enti Locali e su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, l'assegnazione diretta, per alcune linee di finanziamento del PNRR, di un contributo aggiuntivo per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari di riferimento.

In data 17.10.2022, Prot. n. 40686, è stata inviata la nota di pre-assegnazione del contributo pari al 10% dell'importo indicato nel Decreto interdipartimentale del 31.03.2022 e nel Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022 n. 57.

Il DPCM, ai fini della pre-assegnazione del maggior contributo prevede che non sia necessaria un'istruttoria preventiva da parte del Ministero dell'Istruzione, fermo restando il rispetto dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022, condizione necessaria per poter usufruire di questo ulteriore contributo ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. f) del DPCM 28 luglio 2022.

Considerato che il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio ha comunicato che l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in parola sarà effettuato entro il 31.12.2022, nel rispetto dei vincoli previsti dal DPCM, con il presente provvedimento si intende provvedere ad una variazione di bilancio al fine di inserire nelle previsione di bilancio dell'esercizio 2022 il maggior contributo finanziato con i fondi PNRR ed il relativo programma di spesa per la realizzazione della mensa scolastica scuola elementare Canezza.

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 15.12.2022;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 15.12.2022.

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato il comma 5 dell'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Visto l'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle individuate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare il

successivo comma 4 dell'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede: *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo esecutivo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”*.

Preso atto che il legislatore nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi PNRR ha previsto una serie di norme speciali e derogatorie aventi l'obiettivo di rendere più semplice possibile dal punto di vista contabile la gestione della relativa spesa.

Visto l'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 32/2019 che prevede *“Per gli anni dal 2019 al 2023 soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.”*.

Richiamato altresì il successivo comma 5 che ribadisce, per l'ordinamento degli Enti locali, quanto già ammesso dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2 (punto 5.3) del D.Lgs. n. 118 /2011, disponendo che: *“I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”*.

Preso atto della previsione dell'art. 52, comma 1, lettera a), punto 4, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che ha prorogato a tutto il 2023 (già rinviato al 2021, con D.L.n.183/2020), la disposizione di cui all'art.1, comma 4, del D.L. n. 32/2019, originariamente valida solamente per il biennio 2019-2020;

Richiamato l'art. 15 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 29 luglio 2021, n. 108.

Richiamati inoltre i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet alla laq n. 48 in merito agli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti locali diretti a favorire l'attuazione del PNNRR ed in particolare la lett. c. che prevede: *“Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del D.Lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).”*.

Preso atto della richiesta del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, responsabile del procedimento nell'ambito dei degli interventi del PNRR di relativa competenza.

Valutato il quadro normativo ed operativo di riferimento e ritenuto pertanto necessario procedere con una variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024 al fine di dare copertura della spesa, per le motivazioni specificate nella relazione sopra esposte, nonché negli allegati al presente provvedimento;

considerato che con la presente variazione permane la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità e si da atto che non si rende necessario alcun adeguamento dell'accantonamento relativo al fondo medesimo;

accertato che a seguito della presente variazione al bilancio di previsione 2022-2024 permangono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri previsti dalla vigente normativa;

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il combinato disposto dell'art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti acquisito al protocollo comunale n. 0049463/A in data 15.12.2022, come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28.12.2021: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa." e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30.12.2021: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)”* e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30.03.2022: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti per l’anno 2022.”* e ss.mm.;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

preso atto che, sulla base delle premesse esposte, la variazione proposta riveste carattere di urgenza, risulta necessario quindi procedere a modificare il D.U.P. 2022-2024 e gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, così come risulta dall’**Allegato A**), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

considerato che si rende inoltre necessario procedere ad integrare e modificare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, in termini di competenza e di cassa sulla base delle risultanze della variazione suddetta, assegnando contestualmente ai responsabili competenti le risorse finanziarie come risultanti dall’**Allegato B**) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;

dato atto che si rende necessario dichiarare l’immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, al fine di garantire la piena operatività agli uffici per garantire il pieno svolgimento delle attività programmate;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di provvedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del Codice degli Enti Locali (L.R. 3 maggio 2018, n. 2) e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del Bilancio di previsione 2022-2024 secondo le risultanze di cui all’**Allegato A**);

2. di precisare che in conseguenza alle variazioni apportate con il presente provvedimento si intende parimenti modificato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
3. di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., a seguito della presente variazione, risulta rispettato il pareggio e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa;
4. di approvare le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 nonché le relative variazioni di cassa, ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, così come evidenziato nell'Allegato **B**), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori legali dei Conti (Prot. n. 0049463/A di data 15.12.2022) alla variazione in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione, unitamente al parere del revisore dei conti, a ratifica da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti del corrente anno, secondo quanto disposto dall'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige",
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale

- F.to Nicola Paviglianiti -